

**COMMENTI E OSSERVAZIONI AL DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE 100/2019/R/EEL - SISTEMI DI SMART METERING DI SECONDA GENERAZIONE PER LA MISURA DI ENERGIA ELETTRICA IN BASSA TENSIONE. AGGIORNAMENTO PER IL TRIENNIO 2020 - 2022 DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MESSA IN SERVIZIO E RICONOSCIMENTO DEI COSTI DEI SISTEMI DI SMART METERING 2G**

**Premessa**

Con il Documento per la Consultazione 100/2018/R/eel (di seguito: il DCO), l'Autorità presenta i propri orientamenti in merito all'aggiornamento della regolazione in tema di messa in servizio di sistemi di *smart metering* 2G reso opportuno anche, e soprattutto, alla luce dell'attuale contesto di settore, caratterizzato dal fatto che mentre il distributore prevalente a livello nazionale ha già avviato il proprio piano di messa in servizio (di seguito: PMS2) i restanti operatori, pur di dimensione rilevante e che però gestiscono aree strategiche del Paese e i principali centri urbani si trovano ancora nella fase di elaborazione dei piani.

Le proposte avanzate dall'Autorità sono funzionali ad evitare il rischio, peraltro già paventato dalla scrivente Società, di avere ancora una volta un "*Paese a due velocità*". Si sottolinea che qualora tale rischio si concretizzasse, oltre alle immediate conseguenze negative per gli utenti, a fine vita dei futuri *smart meter* 2G si ripresenterebbe la medesima situazione di disallineamento tra aree del Paese<sup>1</sup>. Si ritiene quindi corretto, e anzi necessario, intervenire incisivamente in questa fase in modo da minimizzare tale rischio, nei limiti del possibile e tenendo opportunamente conto delle ricadute sugli operatori e sugli utenti.

Alla luce di ciò, A2A esprime il suo apprezzamento per il DCO che sembra tener conto di molte delle preoccupazioni espresse dalla stessa nel corso dei vari incontri con gli Uffici finalizzati a "mettere a punto" il PMS2 di Unareti.

Ciononostante, si ritiene che alcuni elementi di dettaglio del *framework* regolatorio debbano essere meglio esplicitati, mentre altri dovranno essere introdotti *ex novo* in modo da garantire una corrispondenza forte tra gli obiettivi dichiarati e il meccanismo regolatorio adottato. Tra questi ultimi, ad esempio, **saranno rilevanti le modalità di riconoscimento dei costi operativi emergenti generati dal passaggio ad un sistema di *smart metering* 2G (OPEX 2G)** e di cui si illustrerà nel seguito.

***Costi operativi emergenti generati dal sistema di smart metering 2G (OPEX 2G)***

A2A ritiene necessario sottolineare l'importanza che la futura regolazione tariffaria applicabile ai sistemi di misura 2G preveda un'adeguata copertura dei notevoli costi operativi **emergenti e ricorrenti** generati dal sistema di *smart metering* 2G a causa soprattutto delle incrementate performance richieste in termini di tempistiche di messa a disposizione dei dati e delle necessità organizzative che ciò comporta.

---

<sup>1</sup> L'attuale rischio di "*Paese a due velocità*" è in larga parte dovuto alle modalità e alle tempistiche con cui è avvenuto il roll-out massivo degli *smart meter* 1G. Si sottolinea che, rispetto al 1G, nel caso in esame il danno per il consumatore potrebbe essere maggiore dato che gli impedirebbe di accedere alle future offerte e servizi dei venditori che, sfruttando le nuove caratteristiche dell'apparato, offrirebbero notevoli opportunità di risparmio e/o di ricevere servizi "su misura".

Poiché il passaggio dal 1G al 2G è un drastico cambio di paradigma e non una semplice variazione migliorativa dell'esistente, è necessario un ridisegno completo sia dell'architettura informativa dell'azienda che dei processi operativi, nonché rilevanti modifiche organizzative.

Nello specifico, le principali voci di OPEX 2G sorgenti:

- maggior costo del **personale** addetto alla gestione del dato di misura
- canoni per la disponibilità di **spazio cloud**
- supporto avanzato di **helpdesk/sistemisti**
- supporto **software** (*bugfixing*, manutenzione ordinaria)

Di contro, si deve sottolineare il venir meno di alcuni costi specifici del sistema 1G connessi alla dismissione dei sistemi attualmente in uso per la gestione di tali apparecchi e dei relativi canoni d'uso e costi di manutenzione/aggiornamento.

Dalle prime stime effettuate, nel caso di Unareti **l'ammontare dei maggiori costi operativi netti generati dal passaggio dall'1G al 2G è pari a circa 1,2 MIO €/anno**. L'importo definitivo sarà indicato nel PMS2 che sarà inviato all'Autorità per approvazione, entro le nuove scadenze previste.

Si specifica che, rispetto a tali costi emergenti, Unareti **non ha ulteriori leve contrattuali da attivare** rispetto a quelle già utilizzate in fase di contrattazione/contrattualizzazione; di conseguenza, tali costi dovrebbero essere considerati come costi **non controllabili** e, quindi, **riconosciuti** in tariffa.

A livello tariffario, si sottolinea che tali costi operativi rientrerebbero nel perimetro oggi coperto da una parte della componente T(rav) della tariffa di riferimento T(mis). Tale quota parte, tuttavia, in base alla vigente regolazione tariffaria (cfr. Allegato B alla Delibera 654/2015/R/eel – TIME) è definita parametricamente ad inizio periodo regolatorio, considerando i costi medi aggregati nazionali nell'anno t-2 con t coincidente con l'anno di avvio del periodo regolatorio (i.e. 2014).

Conseguentemente, tali costi non possono trovare copertura tramite l'attuale componente tariffaria e devono essere considerati, al netto dei costi operativi relativi ai sistemi di *smart metering* 1G cessati e dei ricavi – minimi – ottenuti dalla valorizzazione degli *smart meter* 1G, come costi sorgenti e trovare piena copertura tariffaria nella componente T(rav) applicabile a partire dall'avvio del PMS2.

Ciò potrebbe avvenire introducendo una componente della tariffa di riferimento (i.e. T(rav<sub>2G</sub>)) applicabile solo agli operatori che hanno avviato il PMS2 e calcolata sulla base dei costi operativi di tali soggetti. La tariffa obbligatoria, unica a livello nazionale, sarebbe influenzata solo minimamente da tale modifica e le differenze tra ricavi ammessi e ricavi effettivi potrebbero essere trattate tramite un apposito meccanismo perequativo gestito da CSEA o tramite un meccanismo di aggiustamento intertemporale dei ricavi (i.e. le differenze sono regolate sui ricavi ammessi dell'anno successivo a livello di singolo operatore). **Tale meccanismo, infine, dovrebbe permettere l'integrale recupero anche dei costi operativi sostenuti nell'anno precedente l'avvio del PMS2 e a ciò propedeutici.**

***Tempistiche di installazione dei sistemi di smart metering 2G e aspetti legati alla “verificazione periodica” dei misuratori (S1 – S3)***

A2A concorda con l'analisi normativa dell'Autorità relativamente al DM 93/17: è, quindi, opportuno procedere, il prima possibile, a valutare gli spazi di interlocuzione con le strutture ministeriali preposte alla metrologia per introdurre un intervento normativo nella direzione indicata nello stesso DCO. In caso ciò sia impossibile, si ritiene inevitabile, ma assolutamente sostenibile, l'adozione di opportuni strumenti di flessibilità che rendano sostenibili i PMS2 di operatori diversi dal maggiore ed evitino, di conseguenza, i rischi evidenziati in Premessa (S1).

**Si concorda anche sull'opportunità di introdurre limiti temporali entro cui avviare/concludere la sostituzione massiva degli 1G con i nuovi smart meter 2G.** Si precisa, tuttavia, che tale obbligo non dovrebbe essere imposto qualora non sia percorribile l'intervento normativo auspicato nel paragrafo precedente o, in alternativa, non siano introdotti opportuni meccanismi regolatori per tener conto dei vincoli normativi e di sostenibilità economico-finanziaria dei PMS2. **Tra questi, di particolare efficacia risulterebbe la sospensione, nell'ambito della fase massiva del PMS2 ed opportunamente articolata da un punto di vista temporale e spaziale, dell'obbligo di corresponsione dell'indennizzo ex art. 17 del TIF (S2, S3).**

***Aggiornamento delle disposizioni in tema di Fast Track per l'approvazione dei piani di messa in servizio dei sistemi di smart metering 2G (S4, S5 e S6)***

A2A, come anche indicato nella nota del 21 dicembre u.s., ritiene che i PMS2 di operatori diversi da e-distribuzione abbiano un'incidenza sulla tariffa finale applicata all'utenza sostanzialmente trascurabile, specie se confrontata con i potenziali benefici e con il vantaggio della mitigazione del rischio “Paese a due velocità”.

Di conseguenza, si concorda con la proposta di semplificare le modalità di accesso al *fast track* (S4). Si ritiene, però, che il valore unitario “base” da assumere per le successive valutazioni (i.e. correzioni per le specificità del territorio/utenza servita) debba essere almeno € 130/misuratore 2G (da confrontarsi, a valori reali, con l'ammontare derivante dal PMS2 del singolo operatore) così da tener adeguatamente conto anche di particolari costi, come quello relativo al sistema centrale di telegestione, che incidono più che proporzionalmente sugli operatori diversi dal principale (S5, S6).

***Aggiornamento delle disposizioni in tema di “piano convenzionale” (PCO) ai fini dei piani di messa in servizio dei sistemi di smart metering 2G (S7 – S9)***

A2A ritiene che il principale ostacolo alla predisposizione e alla successiva realizzazione del PMS2 sia l'eventuale criticità sul piano economico-finanziario dovuta al combinato disposto dei vincoli normativi esistenti (cfr. paragrafi precedenti) e del meccanismo di riconoscimento degli investimenti applicabile all'interno del PMS2. Ciò genera notevoli gap temporali tra il momento della spesa e il momento del riconoscimento tariffario, con il risultato – negativo – di ridurre notevolmente il TIR – Tasso Interno di Rendimento di progetto (che dovrebbe invece coincidere – nel caso ottimale – con il WACC regolatorio) o, visto da un altro punto di vista ma altrettanto negativo, di portare ad un VAN – Valore Attuale Netto fortemente negativo. **Tale**

**effetto, seppur smorzato dalla modalità di calcolo della rata costante<sup>2</sup>, rappresenta quindi una forte criticità per gli operatori.**

La proposta dell'Autorità, che A2A condivide, va nella giusta direzione e tende a minimizzare il gap precedentemente ricordato (**S7, S8**).

La delibera di adozione dovrà assolutamente chiarire che **il PCO modificato** tramite l'applicazione dei fattori correttivi proposti dall'Autorità è valido **solo ed esclusivamente** ai fini dell'applicazione delle modalità di calcolo delle **quantità di misuratori 2G di prima messa in servizio annualmente ammesse al riconoscimento tariffario**.

Tale PCO non dovrebbe avere, quindi, alcun impatto sulle modalità di riconoscimento dell'ammontare residuo relativo ai sistemi di *smart metering* 1G, che avverrà seguendo il profilo c.d. contabile. Si sottolinea, infatti, che in caso contrario si modificherebbe in modo **sostanziale** ed **ex post** il rendimento previsto dell'investimento effettuato, con un impatto fortemente negativo sugli operatori.

Non si ritiene, invece, condivisibile legare la rimodulazione del PCO alla spesa prevista dato che il fattore che genera criticità non è dovuto alla scarsa/minore efficienza dell'operatore, ma piuttosto a vincoli normativi e/o dipendente dalla "storia" stessa della società<sup>3</sup>. Inoltre, la spesa prevista e il gap temporale rispetto al momento del riconoscimento tariffario di tale spesa derivano, almeno nel caso di Unareti, dal vincolo normativo rappresentato dalla disciplina MID che condiziona sia il costo del PMS2 che gran parte delle attività di pianificazione. (**S9**).

Vista l'importanza degli investimenti in questione e la complessità delle analisi, si ritiene utile, per una completa trasparenza del meccanismo, rendere disponibile un *template* di calcolo del riconoscimento tariffario, in modo da semplificare il processo di valutazione del PMS2 e permettere agli operatori di focalizzarsi sull'ottimizzazione del piano quantitativo/operativo alla luce dei vincoli tecnici/logistici specifici di ciascuno di essi.

### ***Penalità per il mancato rispetto dei livelli attesi di performance dei sistemi di smart metering 2G (S10 – S12)***

A2A ritiene coerenti le proposte illustrate dall'Autorità in merito al sistema di penali applicabile nei casi di mancato rispetto dei livelli attesi di *performance* (**S10**), con le precisazioni indicate nel seguito.

Il meccanismo, infatti, è applicato al parco contatori 2G di cui viene misurata, sempre a livello aggregato, la *performance* rispetto ai singoli livelli minimi previsti dalla regolazione. Inoltre, è previsto un adeguato periodo di apprendimento ed ottimizzazione del parco misuratori stesso (4 anni<sup>4</sup> a decorrere dall'avvio della fase di posa massiva) e dei sistemi informatici deputati alla loro gestione prima di avviare il meccanismo. A tal fine, è opportuno che vengano introdotti anche dei meccanismi correttivi e di riduzione delle penali per tener conto di specifiche condizioni ambientali e di esercizio che potrebbero influire diversamente sulle performance degli operatori (si

---

<sup>2</sup> Tramite il metodo c.d. dell'ammortamento francese.

<sup>3</sup> Ad esempio, Unareti è il frutto della fusione di vari distributori, ognuno caratterizzato da un proprio diverso profilo temporale di messa in servizio degli smart meter 1G.

<sup>4</sup> A tal proposito si ritiene utile un chiarimento in merito a quale sarà il primo anno oggetto di valutazione delle performance, soprattutto per i casi in cui l'inizio della fase di posa massiva non inizi in coincidenza con l'inizio dell'anno solare.

pensi ad esempio a casi di elevata densità di utenze per concentratore o a disturbi sulla PLC che comportano l'utilizzo della RF la cui efficacia dipende dalla particolare ubicazione dei misuratori e dei concentratori oltre che dal rischio di disturbo con altri segnali sulla stessa frequenza). Dovrebbero inoltre essere disciplinati anche i casi di esclusione della responsabilità del distributore nei casi in cui il mancato raggiungimento delle performance previste derivi da fattori esogeni, al di fuori del controllo da parte del distributore (ad esempio disservizi nei sistemi di telecomunicazione)<sup>5</sup>.

A2A, infine, concorda con la proposta di aggiornamento delle decurtazioni tariffarie per mancato rispetto dell'avanzamento del PMS2, dato che queste assicurano la minimizzazione del rischio di influenze esterne e non controllabili dall'operatore sull'effettivo avanzamento del piano (**S12**). In ogni caso si ritiene che debbano essere esclusi gli eventi di natura commerciale e i guasti che possono generarsi sui misuratori 1G.

Si precisa, tuttavia, che il futuro *framework* regolatorio in materia di *performance* della misura dovrà prevedere, come del resto normalmente accade in tutti i quadri regolatori riguardanti la qualità, specifici casi di esclusione dal calcolo dell'indicatore di performance dei livelli effettivamente raggiunti in circostanze particolari (i.e. cause di forza maggiore, cause esterne/di terzi ecc). Tali circostanze dovranno essere ben individuate e descritte, in modo da evitare il più possibile ambiguità interpretative.

Si propone, infine, che ai fini del calcolo del livello annuale della *performance* si trattino a parte i giorni **festivi** (ed eventualmente i *weekend*), ad esempio adottando, per il calcolo del livello effettivo, la **media ponderata** ed attribuendo a tali giorni un peso  $< 1$  nella ponderazione. Tale proposta deriva dalla constatazione dell'elevato costo necessario per garantire la presenza del personale dedicato e, soprattutto, del notevole costo per avere assicurato il supporto tecnico (cfr. voci OPEX 2G) anche in tali giornate. Ciò a fronte di benefici per l'utente sostanzialmente nulli<sup>6</sup> e trascurabili per il sistema. Un intervento simile ridurrebbe anche il livello dei costi operativi emergenti, illustrati sopra, e ne minimizzerebbe quindi l'impatto in tariffa.

### **Ulteriori aspetti meritevoli di aggiornamento o di semplificazione (S13)**

A2A concorda sullo spostamento del termine per la presentazione all'Autorità della RARI, peraltro aggiornata dalla recente Delibera 126/2019/R/eel limitatamente agli operatori intenzionati ad avviare il proprio PMS2 nel 2020.

In merito ai livelli attesi di *performance* del sistema 2G e alle tempistiche di messa a regime (criterio C-1.01), su cui si concorda, si ritiene opportuno precisare che la nuova granularità temporale è applicabile ai **territori significativamente rilevanti** e non solo ai comuni (come dal punto 6.10 del DCO). Resta, comunque, inteso che quanto previsto per i territori rilevanti con più di 20.000 POD<sup>7</sup> costituisce una mera facoltà del distributore e non un obbligo.

Inoltre, si propone che tale criterio venga interpretato in ottica “**funzionale**”: nel caso di una cabina secondaria ricompresa fisicamente nel “territorio significativamente rilevante” da mettere a regime entro 120/180/240 giorni dalla messa a regime della

<sup>5</sup> Si potrebbe, ad esempio, introdurre un meccanismo simile a quello già in uso con riferimento alla continuità del servizio elettrico per i cd periodi di condizioni perturbate.

<sup>6</sup> L'utente, infatti, può comunque fare affidamento sui dati trasmessi dalla chain 2.

<sup>7</sup> i.e. la loro suddivisione in sotto-territori fino a 10.000 POD.

prima cabina, ma che non alimenti alcun POD ricompreso in quel territorio (è il caso di alcune cabine “di confine” tra CAP di uno stesso comune o tra comuni diversi), si ritiene opportuno, anche da un punto di vista operativo, prevedere che la sua messa a regime avvenga seguendo le tempistiche di messa a regime del territorio in cui sono localizzati i POD da essa alimentati (ai fini regolatori viene cioè assegnata funzionalmente a questo secondo territorio, a prescindere dalla sua collocazione fisica).

Per quanto riguarda il trattamento delle spese funzionali al PMS2 eseguite prima dell'avvio dello stesso, si sottolinea che la proposta del DCO genererebbe uno scostamento tra i dati patrimoniali rilevanti ai fini tariffari ed i valori presenti nel bilancio civilistico/conti annuali separati. Sarebbe più opportuno prevedere che questi dati siano (i) opportunamente evidenziati nel PMS2, (ii) comunicati, come **preconsuntivi**, nella raccolta dati RAB compilata nell'anno t-1 (con t=anno avvio PMS2) e considerati ai fini della definizione della tariffa di riferimento provvisoria dell'anno t, senza l'applicazione dei meccanismi incentivanti previsti dalla regolazione 2G, (iii) ricompresi, come valori **definitivi**, nel perimetro del PMS2 a partire dall'anno t+1.

A2A, infine, concorda con l'opportunità di semplificare i contenuti del PMS2: come già rappresentato agli uffici dell'ARERA, si ritiene infatti che alla luce delle evoluzioni avvenute dal 2016 (avvio del PMS2 da parte del principale operatore a livello nazionale) e delle scelte tecnologiche effettuate da Unareti, alcuni degli elementi ad oggi previsti come essenziali, risultano essere ridondanti.